



Comune di Maddaloni (Provincia di Caserta)

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta, mediante RDO sul Mercato Elettronico della P. A., per l'affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Maddaloni

(ottobre/dicembre 2024 - gennaio/giugno 2025)

Codice identificativo di gara (CIG): CIG B092F03F64

Articolo 1 - Ente appaltante

Comune di Maddaloni-Ufficio Pubblica Istruzione
Viale F. Mercorio tel. 0823/433650
pec: pub.istruz@pec.comune.maddaloni.ce.it

Articolo 2 - Procedura di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 c. 2 lett. a del medesimo decreto e tramite RDO sul Mercato Elettronico della P. A.

COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni con i concorrenti saranno effettuate con le modalità di cui all'art. 29 del D. Lgs. n.36/2023.

RUP dott.ssa Chiara Ruggiero tel 0823433702 chiara.ruggiero@comune.maddaloni.ce.it

Articolo 3 - Oggetto dell'appalto

- 1) L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (codice CPV 555120002) per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole dell'infanzia e primarie (ove istituito il tempo pieno) del Comune di Maddaloni, così come esplicitato all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto.
- 2) Il servizio prevede la fornitura dei pasti nelle seguenti sedi scolastiche:

Infanzia e Primaria Lambruschini	Via Campolongo (sede centro cottura)
Infanzia e Primaria San Domenico	Viale Europa
Infanzia e Primaria Cancellò	Via Cancellò
Infanzia Aldo Moro	Via R. Viviani
Infanzia Collodi	Via Matilde Serao
Infanzia Rodari (de Nicola)	Via S. Francesco d'Assisi
Infanzia e Primaria Maddaloni 1	Via Roma
Infanzia e Primaria Brancaccio	Via Feudo (sede centro cottura)
Primaria Villaggio (de Nicola)	Via S. Francesco d'Assisi

3) Per dette scuole si stima, sulla scorta degli scorsi anni scolastici pregressi, un numero di pasti annuo complessivo, tra alunni e personale scolastico, **pari a circa n. 129.825 (per 160 gg. di refezione circa)**.

4) L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

5) Il servizio dovrà essere prestato in conformità alle specifiche tecniche di base e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di seguito indicati: Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011); Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).

Articolo 4 - Importo a base di gara

- 1) Il valore presunto dell'appalto è stimato per un importo a base d'asta di Euro 519.300,00 iva esclusa al 4%, oltre Euro 1.233,34 iva esclusa al 22% per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per l'intera durata del contratto.
- 2) L'importo a base di gara (valore di ogni pasto somministrato) è fissato in Euro 4,00 (quattro euro/00), esclusa IVA ed oneri di sicurezza.
- 3) La stima approssimativa dei pasti è stata calcolata sulla base delle frequenze del precedente anno scolastico e, pertanto, ha valore puramente indicativo, in quanto determinata in base al numero degli alunni fruitori del servizio mensa nell'anno scolastico 2023-2024, al numero del personale insegnante e ausiliario assegnato al servizio e dei giorni di scuola previsti con annesso servizio di ristorazione. E' stato, altresì, considerato anche l'aumento del prezzo delle derrate alimentari. Il periodo effettivo di esecuzione del servizio presso le scuole sarà da ottobre 2024 a dicembre 2024 e da gennaio 2025 a giugno 2025, secondo il calendario scolastico regionale e di istituto, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per scioperi o eventi naturali, ecc.). Il servizio avrà inizio anche nelle more della stipula del relativo contratto.
- 3) La spesa sarà finanziata con i fondi del bilancio comunale con finanziamento ministeriale e con la contribuzione dell'utenza al costo del servizio. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.
- 4) Si precisa che la stima degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ammonta a € 1.233,34 iva esclusa al 22%. Il dettaglio dei costi relativi ai rischi da interferenza è contenuto nel D.U.V.R.I.
- 5) Non sono consentite offerte in aumento, a pena di esclusione. L'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidataria per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto. Il corrispettivo offerto in sede di gara dovrà essere fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 5 - Durata dell'appalto

- 1) L'appalto è riferito al periodo Ottobre/Dicembre 2024 - Gennaio/Giugno 2025.
- 2) Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n.36/2023, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso in cui la Stazione appaltante dovesse decidere una modifica delle caratteristiche del servizio allo scopo di migliorare la qualità dei pasti erogati ovvero nel caso in cui, nel corso di validità del contratto di appalto, venissero adottate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica di cui all'articolo 130, comma 4, del D. Lgs. n.36/2023;
 - b) qualora la Stazione appaltante dovesse decidere di prorogare il servizio oltre i tre mesi e fino ad un massimo di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- 3) Saranno ammesse tutte le altre modifiche consentite dall'art.120 del D. Lgs. n.36/2023.

Articolo 6 - Soggetti ammessi in forma singola e associata alla gara e condizioni di partecipazione.

- 1) Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli articoli 65, 67, 68 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
- 2) Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.lgs. 36/2023. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste, non partecipanti alla gara, possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c e d, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. n. 36/2023, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs. n.36/2023. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.

Secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. n.36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici: gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D. Lgs. n.36/2023 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n.36/2023 indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n.36/2023 salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D. Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Lgs. n.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 7 - Requisiti generali e altre cause di esclusione

1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

a) sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. lgs. n. 36/2023;

b) sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

2) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata, previo contraddittorio, con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE (All. II) e nella dichiarazione integrativa (All. III) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 e ss. mm. ed ii. a soggetti che hanno

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Articolo 8 - Requisiti speciali

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale.

Alle imprese partecipanti è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o in uno dei registri professionali o commerciali di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti di capacità economico -finanziaria:

- a) fatturato relativo ai servizi oggetto della gara (mense scolastiche) riferibile a servizi analoghi realizzati negli esercizi 2021, 2022 e 2023 non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta;
- b) chiusura degli esercizi di bilancio 2021, 2022 e 2023 almeno in situazione di parità.

Sarà necessaria la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) All'operatore economico viene richiesto, quale requisito di partecipazione alla gara, l'applicazione ad un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001), al fine di dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente;
- b) Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale rilasciato in conformità alla normativa europea della serie UNI EN ISO 9001.2015 (sistema di gestione della qualità);
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
- c) Capacità tecniche e professionali: aver svolto nel triennio precedente (2021/2022/2023) almeno n. 1 (uno) appalto di servizio specifico di gestione di mense scolastiche, per conto di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici o di committenti privati, di durata complessiva non inferiore ad un anno, da comprovare mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente l'elenco dei servizi di gestione identici a quelli oggetto dell'appalto con indicazione degli importi. Nel caso dei consorzi i requisiti indicati alle lett. b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.

Articolo 9 - Avvalimento

1) Ai sensi dell'art. 104 del D. lgs. n.36/2023, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

2) Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

3) Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

4) Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5) È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6) A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che

partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

7) Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia;

8) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9) La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 10 - Subappalto

1) In relazione a quanto disposto dal Capitolato speciale di appalto è vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. È fatta eccezione esclusivamente per il servizio di manutenzione lavastoviglie ed altre attrezzature presenti nei centri di cottura.

2) L'offerente ha l'obbligo di comunicare, nella sua offerta, la volontà di avvalersi del subappalto per il predetto servizio. Pertanto, non è ammesso subappaltare a terzi, successivamente all'affidamento del servizio, qualora non fosse stato dichiarato in sede di offerta.

3) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4) Si applica l'art. 119 del D. Lgs. n.36/2023.

Articolo 11 - Garanzia provvisoria

L'offerta dovrà essere corredata da:

Garanzia fideiussoria provvisoria

1) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria del 2% dell'importo complessivo a base di gara per € 520.533,34, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n.36/2023 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

3) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva

L'offerta dovrà contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 5 dell'art. 106 D. Lgs. n. 36/2023.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 12 – Sopralluoghi

1) In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto è previsto il sopralluogo obbligatorio. Gli operatori economici partecipanti alla gara devono obbligatoriamente effettuare il sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato il servizio, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione

dell'offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

La data e le modalità del sopralluogo devono essere concordate con l'Ufficio di Pubblica Istruzione.

2) All'atto del sopralluogo dovrà essere sottoscritto un documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

3) Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un responsabile tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

4) In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

5) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

Articolo 13 - Modalità di presentazione delle offerte.

1) La procedura di gara si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo del portale MEPA <http://www.acquistinretepa.it> seguendo la procedura, gli operatori economici dovranno far pervenire al sistema, entro il termine perentorio delle ore e del giorno stabilito sul sistema acquistinrete un'offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

1 Busta amministrativa (documentazione amministrativa).

2 Busta tecnica (offerta tecnica).

3 Busta economica (offerta economica).

2) Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

Articolo 15 - Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile, mediante soccorso istruttorio, l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Nel caso specifico l'operatore economico è

tenuto a fornire risposta nel termine assegnato di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Articolo 16 - Contenuto della busta amministrativa.

1) Nella busta telematica n° 1- documentazione amministrativa - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) DGUE in formato elettronico;
- 2) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive Modello "A";
- 3) Dichiarazioni integrative con documentazione a corredo: Modello "B" e "C";
- 4) Garanzia provvisoria di cui all'art. 11.1 del presente disciplinare e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.11.2 del presente disciplinare;
- 5) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS;
- 6) Copia del versamento del contributo in favore dell'ANAC di € 77,00;
- 7) Attestazione di avvenuto sopralluogo.

2) Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

3) Con riferimento alla documentazione riportata nella busta amministrativa si specifica che:

4) Rientrano, tra l'altro, nelle dichiarazioni integrative:

- La dichiarazione concernente l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2021-2022-2023) e la dichiarazione in merito alla chiusura degli ultimi tre esercizi di bilancio 2021, 2022 e 2023 almeno in situazione di pareggio;
- Dichiarazione conformemente a quanto richiesto all'articolo 8.3 in ordine ai Requisiti di capacità tecnica e professionale riguardante il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale
 - In caso di avvalimento, occorre presentare anche il "PASSOE" dell'impresa ausiliaria.
 - Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
 - procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

5) I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023.

6) Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla piattaforma del MEPA, devono essere sottoscritti con firma digitale.

Articolo 17 - Contenuto della Busta telematica contenente l'offerta tecnica.

1) Nella busta contenente l'offerta tecnica dovrà essere caricata l'offerta riferita al merito tecnico e alla qualità del servizio.

2) Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà specificare i seguenti elementi:

Progetto Tecnico:

Piano di formazione del personale:

Progetto di allestimento punto cottura per la preparazione dei pasti gluten free;

Progetto di educazione alimentare;

Elenco dei prodotti locali e a filiera corta (Km 0) offerti;

Piano trasporto pasti;

Elenco dei prodotti biologici offerti;

Progetto per la destinazione del cibo non somministrato;

Numero pasti gratuiti agli alunni segnalati dai Servizi Sociali.

3) La valutazione dei sopra citati elementi che compongono l'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del presente disciplinare di gara.

Articolo 18 - Contenuto della busta telematica contenente l'offerta economica.

1) La busta telematica n. 3 dovrà contenere l'offerta su apposito modello "D" e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate.

2) Deve riportare l'indicazione del prezzo del singolo pasto offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per il Comune.

3) L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal Codice dei Contratti.

L'offerente è vincolato alla propria offerta fino alla scadenza dell'affidamento del servizio.

Articolo 19 – Criteri di aggiudicazione.

1) L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. n. 36/2023, da valutarci, da parte della Commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30
Importo a base d'asta: Euro 3,80 IVA esclusa (costo unitario del pasto). Non sono ammesse offerte in aumento. Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, fatto salvo quanto disposto per le offerte anomale. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: (ribasso offerto percentuale x 30): massimo ribasso offerto percentuale

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70
Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri:
1)Progetto Tecnico comprendente: punti 20 Organizzazione del personale e gestione dei centri cottura e dei refettori (Piano di organizzazione del personale impiegato nel servizio, consistente in una tabella riepilogativa dell'organico da impiegare nel servizio per tutta la durata del contratto con indicazione delle mansioni e monte ore assegnato a ciascuno di esso). Il piano organizzativo dovrà tenere conto del numero di personale di cui alla clausola sociale con l'aggiunta di altro personale che il concorrente ritiene di impiegare per il miglioramento della qualità del servizio. Punti da 0 a 10 Modalità di approvvigionamento delle derrate alimentari e selezione dei fornitori - Il concorrente dovrà indicare e descrivere le modalità di approvvigionamento nonché la qualità degli alimenti Max punti 4 Presenza di fornitori certificati Max punti 2 Frequenza delle forniture Max punti 2 Gestione delle emergenze (Interventi diversi finalizzati alla continuità dell'erogazione del servizio, da adottarsi in caso di emergenza (soluzione adottate in caso di eventi particolari anche meteorologici e altre circostanze straordinarie) Max punti 2
2)Piano di formazione del personale: punti 5 così suddiviso: - da 0 a 3 punti programma di formazione del personale impiegato direttamente all'interno dei centri cottura. E' articolato in sedute. Le sedute di formazione devono essere effettuate in maniera collettiva con tutto il personale impiegato nella cucina. Il concorrente dovrà indicare il numero di ore complessive destinate alle sedute di formazione che si impegna a garantire durante ogni anno scolastico per tutta la durata del contratto. (punti 1 fino ad un massimo di 3 punti per ogni 5 ore di formazione) programmate. - da 0 a 2 punti programma di formazione del personale impiegato per lo scodellamento. Il programma di formazione del personale impiegato direttamente all'interno delle mense è articolato in sedute. Le

sedute di formazione devono essere effettuate in maniera collettiva con tutto il personale impiegato. Il concorrente dovrà indicare il numero di ore complessive destinate alle sedute di formazione che si impegna a garantire durante ogni anno scolastico per tutta la durata del contratto. **(punti 1 fino ad un massimo di 2 punti per ogni 5 ore di formazione)**

3) Progetto di allestimento di punto cottura per la preparazione dei pasti gluten free punti 10

Allestimento di punto cottura dedicato esclusivamente alla preparazione dei pasti per celiaci in uno dei centri cottura (5 punti per ogni punto di cottura allestito fino ad un massimo di 10)

4) Progetto di educazione alimentare punti da 0 a 10

La ditta dovrà presentare un progetto di attività ed iniziative di informazione agli utenti relativamente

“Educazione alimentare ed al consumo consapevole rivolta a bambini ed alunni”

5) Elenco dei prodotti locali e a filiera corta (Km 0) punti 7

Debbono essere elencati quali prodotti provenienti da agricolture locali ed a filiera corta (Km zero) che verranno forniti oltre quelli indicati all'art. 11 punto 6) del Capitolato Speciale d'appalto.

(punti 1 per ogni prodotto ulteriormente offerto fino ad un massimo di punti 7)

6) Piano trasporto pasti contenente: punti 3

Le misure da adottare per garantire l'efficienza del sistema di consegna pasti nei tempi previsti, alla temperatura e al grado di cottura adeguati al tipo di pasto, al fine di preservarne il gusto e le proprietà nutrizionali **(punto 1)**;

la disponibilità di mezzi di trasporto oltre il numero indicato dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto **(punto 1)**;

utilizzo veicoli per mobilità eco sostenibile **(punto 1)**

7) Elenco dei “prodotti biologici” proposti: punti 7

Debbono essere elencati quali prodotti biologici verranno offerti oltre quelli indicati all'art. 11 punto 6) del Capitolato speciale d'appalto, **(punto 1 per ogni prodotto biologico ulteriormente offerto fino ad un massimo di 7 punti)**

Tutti i prodotti biologici dovranno provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dal Regolamento (CE) n.834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

8) Progetto di destinazione del cibo non somministrato: punti 3

Progetto volto a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo alle associazioni non lucrative di utilità sociali, che effettuano, ai fini di beneficenza, la distribuzione gratuita agli indigenti alimentari esibendo lo specifico protocollo previsto dalle vigenti normative, sottoscritto fra fornitore ed organizzazione non lucrativa di attività sociale (Legge n.155/2003, cd del “Buon Samaritano” art.1 “Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

(punto 1 per ogni protocollo esibito fino ad un massimo di punti 3)

9) Numero pasti gratuiti agli alunni segnalati dai Servizi Sociali: punti 5

Fornitura di pasti gratuiti agli alunni appartenenti a famiglie disagiate segnalati dai Servizi Sociali il punteggio verrà assegnato come segue: pasti offerti: n. 15 punti 1, n.20 punti 2; n.25 punti 3; n.30 punti 4 e n.35 **punti 5**

Verrà utilizzata dalla Commissione giudicatrice la seguente scheda di valutazione per l'assegnazione dei punteggi:

Progetto: inadeguato punti 0; mediocre punti 2; quasi sufficiente punti 4; sufficiente punti 6; buono punti 8; ottimo punti 10.

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

NB. Il progetto, per ogni elemento di valutazione, deve contenere gli elementi atti a definire compiutamente l'offerta e viene fissato il limite massimo di n.20 pagine in formato A4 con carattere Time New Roman interlinea singola. Non vengono invece posti limiti di numero agli allegati esplicativi o alle raccolte di schede tecniche (in formato A4), che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nel progetto.

Articolo 20 - Svolgimento delle operazioni di gara

Chiarimenti: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA. Ai sensi del D. Lgs 36/2023 le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la pubblicazione sulla piattaforma MEPA in forma anonima, oltre che all'indirizzo pec del richiedente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Ai sensi del D. Lgs 36/2023 i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma MEPA sia trasmesse all'indirizzo PEC della Stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni, così come il mancato funzionamento della piattaforma MEPA. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

1. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica.
2. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Maddaloni al viale Mercorio in Maddaloni in data da destinarsi. Eventuali traslazioni di detto termine saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa utilizzando la piattaforma telematica almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
3. La gara si svolge secondo la seguente procedura:
 - a la Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte caricate sulla piattaforma MEPA, la completezza documentale della busta "A - Documentazione Amministrativa" e il conseguente esame dei relativi documenti in essa contenute e, se necessario, attiverà, laddove consentito il soccorso istruttorio;
 - b la Commissione di gara, in una o più sedute riservate, provvederà alla verifica della correttezza formale della busta "B - Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi e successivamente alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare nonché all'esame e la valutazione dell'offerta tecnica dei soggetti ammessi a tale fase, sulla base dei criteri stabiliti;
 - c la Commissione in successiva seduta pubblica procede:
 - a dare lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle proposte tecniche;
 - all'apertura della busta "C - Offerta Economica", contenente sia l'offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale ed all'attribuzione dei relativi punteggi.
- 4 La Commissione di gara, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.
- 5 Successivamente la Commissione giudicatrice verificherà la sussistenza delle condizioni per l'eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell'art. rinviando al RUP l'espletamento della relativa attività, il quale si avvarrà del supporto della medesima Commissione.
- 6 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
- 7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
- 8 Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al precedente punto 19.
- 9 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n.36/2023 alle comunicazioni ivi indicate.

Articolo 21 - Verifica di anomalia delle offerte.

1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del D. lgs. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

3 Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

4 A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

5 Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti, ad escludere l'offerta anomala. Può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

6 Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D. Lgs. n.36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede per legge.

Articolo 22 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

1. All'esito delle operazioni di cui ai precedenti articoli la Commissione, e a seguito della verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'aggiudicatario secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.36/2023.
3. La Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n.36/2023.
4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, aggiudica l'appalto.
5. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
6. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
7. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
8. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.
9. La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
10. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica. Tutte le spese contrattuali (segreteria, imposta di bollo e di registrazione) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.

1 Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (unità di personale n.29), come previsto dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 24 - Eventuale proroga.

1 Ai sensi dell'art. 120, commi 9, 10, 11, del D. Lgs. n.36/2023 la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio di mensa scolastica, potrà essere prorogato, dall'amministrazione aggiudicatrice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.

2 La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri: a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di

disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario; c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato).

3 In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.

Articolo 25 - Acquisizione dei documenti di gara.

1 Il presente disciplinare di gara, nonché il Capitolato di Appalto ed i relativi allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo Comune di Maddaloni al seguente indirizzo: www.comune.maddaloni.ce.it

Articolo 26- Definizione delle controversie.

1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di S. M. Capua Vetere, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 27 – Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) ed in relazione alle informazioni di cui la Stazione appaltante entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si forniscono le seguenti informazioni. 1. Finalità del Trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di una corretta gestione del procedimento di aggiudicazione del contratto di appalto.

2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta e la conservazione presso l'ufficio del Comune, nel rispetto delle regole imposte dalle leggi vigenti.

3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, è obbligatorio in quanto essenziali per la valutazione delle offerte di gara e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità della valutazione dell'offerta.

4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati a: istituzioni pubbliche per comunicazioni obbligatorie di legge e, eventualmente, ai contro interessati nel procedimento di aggiudicazione del contratto di appalto, nei limiti di legge.

5. Titolare del Trattamento: Comune di Maddaloni in quanto Stazione appaltante.

6. Diritti dell'interessato: in ogni momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 mediante richiesta scritta inviata all'indirizzo PEC prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Articolo 28 – Vincolo dell'offerente

1) L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione della offerta salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

Articolo 29 – Norme diverse.

1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici avvengono: mediante la piattaforma Mepa e via posta elettronica al seguente indirizzo: pub.istruez@pec.comune.maddaloni.ce.it indicando in oggetto la seguente dicitura "GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MADDALONI PERIODO OTTOBRE 2024/DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025/GIUGNO 2025".

La Responsabile
dott.ssa Maddalena Varra

Il Dirigente
dott.ssa Antonella Ricciardi